



Le novità di [Eurojusitalia](#)

Aggiornamento al 12 dicembre 2025



Marchio Puma: il Tribunale UE annulla la decisione dell'EUIPO sul marchio CMS Italy. Secondo il Tribunale l'EUIPO, nel riconoscere ai marchi anteriori Puma un livello di notorietà "quantomeno medio" per calzature e abbigliamento sportivo, ha commesso un errore di diritto nell'applicazione dell'art. 8, par. 5, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell'Unione europea in quanto avrebbe dovuto prendere in considerazione esplicitamente l'ipotesi più favorevole all'azienda Puma, vale a dire un grado di notorietà "molto elevato". La mancata considerazione esplicita dell'ipotesi di notorietà più elevata ha viziato l'intera valutazione del nesso tra i marchi, pertanto il Tribunale ha disposto il rinvio alla Commissione di ricorso per una nuova valutazione. Sentenza del 14.10.2025, **T-491/24**, *Puma / EUIPO/CMS Costruzioni macchine speciali (CMS Italy)*




Contributi dell'Unione alle aziende vitivinicole e benefici fiscali nazionali. La Corte ha fornito un'interpretazione restrittiva della nozione di "contributo dell'Unione", affermando che, ai fini del calcolo dell'intensità massima di aiuto per gli investimenti prevista (nel limite del 40%) dall'art. 50 par. 4, lett. b) del regolamento (UE) n. 1308/2013 (recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli), occorre computare l'aiuto dell'Unione erogato al beneficiario, ma non il vantaggio che il medesimo beneficiario trae da un credito d'imposta previsto da una normativa nazionale (nella fattispecie l'impresa aveva cumulato il contributo dell'Unione con un credito d'imposta

nazionale, e l'amministrazione regionale aveva ritenuto che la somma dei due vantaggi superasse l'intensità massima del 40% prevista dall'art. 50, par. 4, lett. b) del regolamento). Sentenza dell'11.12.2025, causa **C-497/24**, *Regione Marche*, su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Ancona



Piccole derivazioni idroelettriche e direttiva Bolkestein. Nelle conclusioni relative alla causa C-653/24, su rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale, l'avvocato generale esclude l'applicabilità dell'art. 12 della direttiva servizi 2006/123/CE alla mera produzione di energia; quanto all'art. 49 TFUE, viene affermata l'incompatibilità delle proroghe senza gara delle concessioni idriche fondate sugli incentivi, salvo adeguata giustificazione tramite motivi imperativi di interesse generale o regimi specifici, non discriminatori né sproporzionati, per le derivazioni destinate all'autoconsumo. Conclusioni dell'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona dell'11.12.2025, causa **C-653/24**, *Regione Emilia Romagna*



Mandati fiduciari e normativa antiriciclaggio. Nelle sue conclusioni, l'avvocato generale de la Tour ritiene compatibile con il diritto UE la disciplina italiana che assimila i mandati fiduciari ai trust ai fini degli obblighi di trasparenza sulla titolarità effettiva. Secondo l'avvocato generale, tale assimilazione risponde agli obiettivi della direttiva antiriciclaggio e garantisce un adeguato livello di trasparenza, anche se i mandati fiduciari non comportano un trasferimento di proprietà. Inoltre, l'accesso ai dati deve essere consentito a chi dimostri un interesse legittimo, nozione che può essere definita dagli Stati membri purché in coerenza con i diritti fondamentali e con la finalità di prevenzione del riciclaggio.

Conclusioni dell'avvocato generale Richard de la Tour dell'11.12.2025, cause riunite **C-684/24 e C-685/24**, *Across Fiduciaria e.a.-Unione Fiduciaria e a.*